



# *L'INDICATORE FORENSE*

**Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Livorno**



Foto di R. ONORATI

# L'INDICATORE FORENSE

## SOMMARIO

- ◆ **Bentornato Indicatore Forense**  
*di Vito Vannucci* Pag. 3
- ◆ **“L’Indicatore” simbolo della tradizione forense livornese**  
*di Roberto Cartei* Pag. 4
- ◆ **Il ritorno di Mariuccio**  
*di Lord* Pag. 5
- ◆ **Una lettera dell’Avv. F.D. Guerrazzi al Presidente del Tribunale** Pag. 6
- ◆ **La causa**  
*di Paolo Martini* Pag. 7
- ◆ **Ricordo dell’Avv. Ugo Bassano**  
*di Arrigo Melani* Pag. 8
- ◆ **Vir probus dicendi peritus**  
*di Carlo Borghi* Pag. 9
- ◆ **La decisione della Cassazione**  
*di Leonardo Biagi* Pag. 10
- ◆ **Il parere del CNF**  
*di Andrea Ghezzani* Pag. 11
- ◆ **Il Consiglio risponde a...**  
*di Leonardo Biagi* Pag. 12
- ◆ **Penna e calamaio: quo usque tandem?**  
*di Marco Vitalizi* Pag. 13
- ◆ **Quale futuro per le pensioni dei giovani avvocati**  
*di Federico Procchi* Pag. 15
- ◆ **Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali** Pag. 17
- ◆ **Informazioni sulla “Formazione continua”**  
*di Paolo Cotza* Pag. 19
- ◆ **Le statistiche** Pag. 20



**L'INDICATORE FORENSE**

Quadrimestrale

in corso di registrazione presso il Tribunale di Livorno

**Redazione e Amministrazione:**

c/o Ordine Avvocati e Procuratori di Livorno,  
Via De Larderel 88, Tel. 0586/895064, Livorno.

**Stampa:** Editrice «Il Quadrifoglio» Via C.Pisacane, 7 - Livorno

**Direttore responsabile:** Bruno Damari


**Comitato di Redazione:** Marco Vitalizi (coordinatore),  
Leonardo Biagi, Roberto Cartei, Davide Lera, Federico Procchi.



# "L'INDICATORE" simbolo della tradizione forense livornese

La pubblicazione del primo *Indicatore Forense* risale all'anno 1976. Il Consiglio dell'Ordine e i Colleghi impegnati nella redazione intesero farne non un semplice notizia-rio ma uno strumento che, in un'epoca di generale fermento come quella, stimolasse la formazione di una cultura forense locale. E forse vi riuscirono, almeno a giudicare dal numero e dallo spessore degli articoli con cui i Colleghi (ma anche alcuni Magistrati) ne infoltirono le pagine nell'arco di alcuni anni.

Da allora sono cambiate non poche cose, anche nel nostro Foro. Gli iscritti negli Albi degli Avvocati e dei Procuratori Legali erano complessivamente non più di 200, mentre oggi gli Avvocati sono oltre 800; tra gli iscritti le donne rappresentavano un'esigua minoranza, mentre oggi rappresentano il 45% del totale e, tra i praticanti, sono già in nettissima prevalenza, avendo largamente superato il 60%; l'attività giudiziaria era allora concentrata nel Palazzo di via Falcone e Borsellino (all'epoca via dei Milanesi), mentre Cecina, Piombino e Portoferraio erano sedi storiche dell'indimenticato, proteiforme Pretore.



Cam-  
biano, dunque, i  
tempi, ma rimane la testata. Il Consiglio, infatti, l'ha voluta conservare come per simboleggiare, continuandola, la tradizione forense livornese e perché no, assegnare al giornale anche la funzione di ponte tra generazioni diverse.

Ne' è privo di simbologie il collegamento della testata con quello che fu il primo e ben più illustre *Indicatore* pubblicato a Livorno: l'*Indicatore Livornese*, appunto, fondato da Francesco Domenico Guerrazzi 180 anni or sono.

Per più di un motivo, infatti, il richiamo di quella storica testata – che riflette la cultura di una fase importante dello sviluppo e della storia della città - può non essere considerato un'arbitraria usurpazione. Anzitutto, perché Francesco Domenico Guerrazzi, uomo poliedrico come pochi, oltre che fervente patriota ed oltre che autore di una vasta produzione letteraria, fu avvocato a

Livorno (e dovette essere avvocato di vaglia, a giudicare dall'importanza di alcuni suoi clienti e di alcune delle cause trattate, che suscitavano vasta eco, non solo in ambito giudiziario). Ma soprattutto perché il

Guerrazzi utilizzò l'*Indicatore Livornese*, definito "*Giornale di Scienze Lettere ed Arti*", anche come mezzo di divulgazione degli indirizzi giurisprudenziali dell'epoca. Anzi, mostrò di essere a tal punto convinto dell'utilità di tale funzione divulgativa che proprio alla *Giurisprudenza* dedicò, almeno inizialmente, l'intera prima pagina del giornale, pubblicandovi l'"Estratto delle sentenze notabili" del momento, una sorta di repertorio delle più recenti pronunce giurisprudenziali, accompagnate da un sobrio commento destinato a rendere la materia accessibile anche al lettore non giurista.

"*Alere flammam*": fu l'epigrafe che il Guerrazzi appose alla testata del suo giornale e che, almeno idealmente, potremmo utilizzare per il nostro, come auspicio e programma.

## Il ritorno di Mariuccio

In un numero del “vecchio” Indicatore, ebbe grande successo l'articolo “Confidenziale al neofita” dovuto alla penna di Franco Crovetti, uno degli avvocati più brillanti e colti del nostro Foro, nel secolo scorso.

L'autore, con una vena sottile fra il serio ed il faceto, si rivolgeva al giovane Mariuccio, laureato di fresco, e gli dava consigli per come orientarsi e comportarsi nell'ambiente forense.

Mi auguro che il pezzo venga riproposto integralmente in uno dei prossimi numeri del “nuovo” Indicatore.

La storia, peraltro, ha un seguito.

Oggi, dunque, Mariuccio è uno dei 213.081 avvocati esercenti nel nostro Paese, e svolge la professione con scrupolo, dignità e decoro arrancando faticosamente per sbarcare il lunario.

Sempre in giacca e cravatta, crede ancora ciecamente negli ideali di giustizia e nella insostituibile funzione dell'avvocato.

Tempo fa ha ricevuto la visita di un giovane laureato, raccomandato da un comune conoscente, il quale gli ha chiesto di poter frequentare lo studio ai fini della pratica forense.

Mariuccio, lusingato dalla richiesta e ben consapevole della importanza della missione, ha fornito al giovane due libri (il primo<sup>1</sup> tratta problemi attuali del nostro sistema giudiziario e del fenomeno di proletarizzazione dell'avvocato che svolge consulenza ai supermarket, ed il secondo<sup>2</sup> narra la malinconica storia di un avvocato dei nostri tempi) invitandolo a riferirgliene le impressioni e avvertendolo che l'ammissione al tirocinio sarebbe in ogni caso subordinata alla scrupolosa osservanza dei seguenti principi:

- superamento di un test di ingresso per accertare la preparazione di base sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali, e, prima ancora, la padronanza della grammatica;
- relazione giornaliera sulle principali questioni esaminate e sui quesiti da sottoporre al Maestro;
- relazione sulla frequenza delle udienze;
- divieto di scodinzolare di fronte al magistrato e divieto di stringere sospette amicizie con cancellieri, carrozzieri e via dicendo;

- l'attività dovrà essere svolta senza limiti di orario e, nel primo anno, senza retribuzione di alcun compenso che potrà essere eventualmente concordato per il periodo successivo.

Mariuccio, infatti - e lo si è capito - è un avvocato all'antica, convinto che quando si svolge un ruolo di rilievo pubblicistico, è doveroso rispettare costantemente i principi di dignità, sia nella preparazione e nello svolgimento dell'attività professionale, sia nella richiesta del compenso che, anche per la normativa vigente (art. 2233 c.c.), deve essere adeguata alla importanza dell'opera e al decoro della professione. E tali concetti fondamentali ed insostituibili intende sempre ricordare ai giovani!

Ma in questi giorni Mariuccio ha ricevuto la seguente lettera:

*“Caro Avvocato,*

*Le restituisco i libri e La ringrazio.*

*Non mi sento in grado di mettermi alla prova: non ho risorse personali e non posso escludere di vedermi costretto a “piroette e carpiati della dignità” come quelli descritti dall'avvocato Malinconico nel romanzo di De Silva. Tenterò dunque un'altra strada. Cercherò di fare il legale in un supermercato del nord, fra un banco di salumi e un negozio di formaggi”.*

*Lord*



<sup>1</sup> Massimo Martinelli, *La Palude* - Gremese

<sup>2</sup> Diego De Silva, *Non avevo capito niente* - Einaudi

## Una lettera dell'Avv. F.D. Guerrazzi al Presidente del Tribunale

Francesco Domenico Guerrazzi - che dovrebbe essere qui ricordato, se non altro, per essere stato il fondatore del primo "Indicatore" pubblicato nella nostra città - fu, come ognuno sa, fiero e valente avvocato in Livorno anche se le sue attività... extraprofessionali dovettero non poco distrarlo dalle cure forensi.

Sarà doveroso, in altra occasione, rievocare più diffusamente l'illustre collega concittadino; questa volta ci limitiamo a pubblicare una sua lettera dell'anno 1837, indirizzata al Presidente del Tribunale di Livorno, della quale è difficile dire se sia maggiore il valore storico o il merito... sindacale.

Così dunque, esordiva il Guerrazzi, lamentandosi per la tassazione delle spese nella causa Casella: "Se la generalità degli uomini non fosse, come purtroppo ella è, di bassissimi sensi, invece di tacere e biasimare, cercherebbe spiegazioni di quelle cose nelle quali si reputa gravata, e infiniti malumori in siffatta maniera si ovierebbero. Oltre questo principio, mi porge conforto di usar seco lei la carissima delle doti dell'animo mio, la franchezza, in quanto che la estimo altamente uomo di rettitudine e di giustizia.

Prima però di scendere al motivo di questa lettera, io prego V.S. a persuadersi che me la dettava non già dispiacenza di lucro perduto, ma sentimento di dignità."

E qui narrava che nel corso del giudizio - si trattava di una causa marittima - egli aveva presentato

una notula per l'importo di lire toscane 385 e che gli onorari richiesti gli erano stati ridotti dal Tribunale nella misura del 57 per cento.

Ed aggiungeva: *Io penso che il conto di funzioni giudiziali e stragiudiziali capace di simile riduzione sia vergognoso a chi lo presenta. La tara del 57 per cento mi suona furto, e poco importa che la qualificazione di ladro sia scritta in numeri arabi o in lettere toscane. Ma forse non è così; le tariffe fin qui praticate vogliono mutare; molte funzioni, una volta reputate necessarie, ora si credono inutili, e non si hanno a mettere. In questo caso, poco male; basta ch'io conosca il modo da praticarsi, e a me risparmiarò, d'ora in poi, la pena di segnare, e la umiliazione di vedere falciato la metà l'inutilmente segnato.*

*Confido poi che V.S. ill.ma vorrà ricevere in buona parte questa mia lettera e attribuirle alla fiducia che m'ispira il suo nobile carattere. Avevo pregato qualche ufficiale del Tribunale a farle presenti queste mie rispettose osservazioni, ma si sono ricusati; e perché? Merita il nostro Presidente che gli si faccia il torto di nascondergli una osservazione? No certamente; condotto da altri principi e dalla opinione altissima che ho di V.S. io glie l'ho direttamente manifestata, persuaso che, se è erronea vorrà condonarla, se dubbia schiarirla, se giusta soddisfarla."*

Non risulta, dagli annali della città, che il Presidente del Tribunale abbia mai risposto al Guerrazzi per



*Nel ripubblicare un curioso ed interessante articolo che comparve sul n° 2 del vecchio "INDICATORE" è doveroso ricordare che, all'epoca, l'iniziativa editoriale prese vita grazie all'impegno dei colleghi che andarono a comporre il Comitato di Redazione: Pierluigi Boroni, resp., Luigi Giardino, Roberto Cartei, Alberto Uccelli, Orazio Canavassi, Ippolito Musetti, Riccardo Zanotti, Massimo Lomi.*

condonare o schiarire o magari soddisfare la sua legittima osservazione; si può ben dire, invece che il suo esempio ha fatto scuola.

Cosicché, ad oltre un secolo da quella lettera, consolidatasi ormai la consuetudine di operare quella falcidia che il Guerrazzi considerava un provocatorio affronto, gli avvocati continuano a chiedersi quale debba mai essere il "modo da praticarsi".

(Inter nos)

Il nostro Presidente dell'Ordine, mentre svolgeva la sua arringa, è stato interrotto dal Giudice e invitato a concludere:

"il vito abbreviato !!!!!"

LORD

## LA CAUSA

*Il popolo accusava i magistrati  
di eccessiva lentezza nei giudizi.*

*“Lumache, tartarughe, sfaticati,  
d’ogni ritardo trovano artifici,*

*procedendo per anni nel bisticcio,  
sempre un cavillo oppure una questione  
che vieta di saper in modo spiccio  
chi debba avere torto e chi ragione”,*

*Ci fu chi volle rimediar quei mali.*

*Un giudice si dette gran da fare  
e concluse il processo in tempi tali  
da farlo dentro sé congratulare.*

*Contento quindi alzò dal trono stinto  
pesanti terga e lesse la sentenza  
facendo il nome di chi aveva vinto.*

*“Che si avvicinì e venga in mia presenza”.*

*Si fece avanti un vecchio. “ Siete voi?”*

*il giudice gli chiese. E lui le gote  
gonfiò d’ispida barba e disse poi:*

*“Nonno morì. Io sono suo nipote”.*



## Ricordo dell'avvocato Ugo Bassano

Sono ormai più di vent'anni che abbiamo perduto il "monumento" del nostro mondo giudiziario. Ugo Bassano apparteneva alla generazione dei "miti" dell'ambiente forense.

Chi scrive ebbe a salire gli scalini dell'ex tipografia Coltellini, stampatrice del celeberrimo "Dei delitti e delle pene" del Beccaria, nel 1950.

Il Palazzo di Giustizia di via dei Milanesi appunto ex tipografia storica.

Offriva il mezzo busto di Cassuto ma, soprattutto, una schiera di avvocati vivi e vegeti che operavano quali maestri a noi attoniti praticanti, assetati di esperienze e di processi.

Ugo Bassano era uno di costoro: con Diaz, dalle folte ciglia bianche all'Armando Falconi e dal linguaggio avvolgente, con Gino Gattai che vocato al circo equestre aveva optato per la toga, come lui scherzosamente diceva e che incantava per la visione "clinica" delle carte; con Eugenio Colombo, figura tipica che giungeva in carrozza: l'ultimo ronzino labronico ebbe l'onore di ospitare un avvocato pieno di battute e di arguzie. E Maccario e Visalli.

Ed i più giovani Umberto Scarpa e Giovanni Gelati, il primo instancabile nelle aule di pretura e tribunale e Gelati reduce dal trionfo dell'Ancillotti, un omicida assolto, con echi di stampa incredibili e che doveva diventare il maestro del penale. E Morando, un vincente.

Ugo Bassano non era un uomo di tante parole: aveva la più grande dote della cultura giudiziaria, la sintesi e l'efficacia della sintesi. Piccolo di statura, mai alzando la voce in qualsiasi occasione, non spendeva una parola più di quanto non fosse necessario.

Col rispetto e la riservatezza dell'allievo stentai per anni ad accettare lo scambio del "tu".

Fu durante il viaggio per un processo al tribunale di Verona, un gigantesco furto di polli congelati dai vagoni per Camp Darby, che ebbi modo di scoprire, in quell'uomo che sembra freddo, la parte confidenziale di lui e il valore della persona. Mi supplicò di non lasciarlo solo la sera della vigilia del dibattito e ci trovammo ai "Dodici Apostoli", un risto-

rante di lusso, a mangiare pasta e fagioli alla veneta, col fastidio dei camerieri alle spalle con alamari e guanti, in un glaciale silenzio. Uscimmo ridendo, da buoni labronici, menzionando le nostre rumorose osterie dell'angiporto.

Al processò incantò i giudici di quel tribunale: tirò fuori il libricino della Convenzione di Londra, citò in perfetto inglese gli articoli che interessavano l'eccezione procedurale, fece riferimenti - sempre con infinita modestia, quasi sotto voce - a certi suoi studi in Israele. E tutti noi altri difensori, che ci eravamo affannati sulle carte, rimanemmo quasi senza argomenti perché l'eccezione di Bassano era stata accolta.

Così in treno e sulla via del ritorno, si aprì ad una confidenza inusitata, ai ricordi di quando nel 1944 - era sfollato a Castelfranco di Sotto e ci incontravamo senza conoscerci se non perché io, da ragazzo, avevo abitato in via degli Asili davanti all'Ospedalino Israelitico, pronto soccorso di tutte le ammaccature dell'esuberanza adolescenziale e lo avevo notato tra i big, nelle cerimonie funebri. Si parlò di arte, di letteratura, di geografia, di medicina: sapeva tutto. E alle mie previsioni che la professione avrebbe portato fatalmente alle specializzazioni scuoteva la testa, citava il suo maestro Lumbroso e spaziava in ogni argomento di diritto: dal civile al penale, dall'amministrativo al marittimo, sempre con micidiale preparazione e competenza. Diceva che le basi si fanno al liceo.

Nel suo studio, per un appuntamento, a cui sono andato sempre con deferenza, era puntualissimo: un tavolo totalmente sgombro, senza neanche un fascicolo, solo il codice. Si faceva consegnare dalla segretaria la pratica che ci interessava, poche parole, ma tutte di sostanza. Ti accompagnava all'uscita con gentilezza squisita.

Dopo la tragica morte della moglie Tina divenne immensamente malinconico e



*L'Avv. Giuseppe Funaro, l'Avv. Giuseppe Lumbroso e l'Avv. Ugo Bassano*

spesso accoglieva volentieri i quattro passi per andare in via dei Milanesi. Pudichi accenni alle sue malattie, notizie parche sui figli nostri. Era da tanti anni membro del Consiglio dell'Ordine, pur non presidente, lasciando gli onori ai più giovani di lui, ma il più seguito. In mezzo alle beghe professionali dei professionisti colleghi, così come aveva già operato prima di lui Campi, ha sempre imposto la sua efficace saggezza. Ma io lo voglio ricordare ben più giovane, con i Duranti, i Campana, i Berti, i Galante. Nel 1951 Livorno fu scossa dal delitto del Cinema Centrale, l'uccisione del custode Marzi da parte di Piram e Belli, un processo che mobilitò la città e l'opinione pubblica. Nell'aula di Assise in cui la gente si picchiava per entrare, e ai tavoli dei difensori in cui si era ricanucciato Girolamo Modesti per le cronache del "Tirreno", Ugo Bassano si affacciò pochissime volte.

"Daranno loro trent'anni" mi disse senza emozioni, mentre Gattai, Colombo, Morando, il P.G. Leone, Guarducci, Valenti "ruggivano" nei loro ruoli. Dettero loro trent'anni ed in appello a Firenze accorse il grande De Marsico, e ribadirono trent'anni.

Al processo della Cassa di Risparmi, di tanti anni fa, in sede di appello a Firenze, gli ricordai il pronostico di allora, del processo a Piram e Belli: "Elementare Watson", rispose, "l'ergastolo era da accantonare, sotto i trent'anni ingiusto". Ugo Bassano, nella professione, non parlava mai di politica.

Se ne andò nella sua Livorno in una giornata cilestrina da tavolozza alla Giovanni March. Perdemmo, noi piccoli avvocati di provincia, un esemplare maestro di stile.

Ancora oggi questa formula definisce l'essenza dell'avvocato: un uomo il quale professi onore, onestà e diligenza, che sia esperto nella difesa dei diritti di chi a lui si affida.

L'antica definizione romana delle qualità richieste a chi svolge attività di patronato può essere trasferita nella realtà forense attuale. Ad essa deve aggiungersi l'esigenza che le qualità descritte siano finalizzate alla funzione pubblica dell'avvocatura, volta ad assicurare attraverso la tutela dei diritti del singolo il raggiungimento di finalità pubbliche di salvaguardia dell'ordinamento, dei principi costituzionali e dei diritti umani.

Questi principi sono contenuti nel nostro codice di deontologia forense.

Il preambolo di esso costituisce il manifesto della nostra professione e contiene l'enunciazione dei comportamenti richiesti all'avvocatura che contengono quella carica di idealità alla quale ogni avvocato deve attenersi e cui confrontarsi per salire i gradini della professione.

L'esercizio quotidiano dell'attività di difesa dell'interesse dei singoli, attraverso il riconoscimento di diritti, talvolta piccoli e talvolta vitali per le esigenze di coloro che all'avvocato si sono affidati, realizza la sorveglianza sull'intero svolgimento dell'attività dello Stato, mediante il controllo dei comportamenti ed il loro confronto con quanto la legge stabilisce; attraverso l'attività giurisdizionale, di cui gli avvocati sono parte essenziale, è garantito che l'attività dello stato e della società si articoli e si svolga nell'alveo della legalità, tracciata dalle norme fondamentali che regolano il reciproco rapporto tra i cittadini e tra questi e lo Stato.

Per poter assicurare i fondamentali obiettivi che l'esercizio dell'avvocatura tutela, risulta essenziale che la persona che agisce nel perseguirli possieda qualità personali e strumentali che gli consentano la conoscenza delle norme e la libertà di esercitare i diritti senza condizionamenti di poteri esterni che possano minarne autonomia e indipendenza.

Preme evidenziare che il primo requisito che l'avvocato deve ricercare per poter svolgere in modo credibile la propria funzione è l'affermazione costante e mai trascurata della propria dignità.

## Vir probus dicendi peritus

Il concetto di dignità per l'avvocato integra il fondamento del suo essere: dignità significa consapevolezza della funzione che si è chiamati a svolgere, mediante conoscenza dei diritti e delle norme che si vanno a difendere, ed osservanza dei doveri che debbono essere rispettati nei confronti dell'ordinamento e delle parti con le quali deve dialogare.

Per mantenere alto il senso della propria dignità l'avvocato deve osservare tutti quei precetti fondamentali che sono enunciati nei principi generali del Codice Deontologico Forense.

Egli deve essere leale e corretto, fedele agli impegni assunti e alla parola data, riservato, diligente, competente ed informato.

Colui che affida la propria sorte e i propri diritti ad un avvocato deve contare sul fatto che egli è perfetto conoscitore della materia che dovrà trattare e che egli svolgerà il mandato ricevuto nell'esclusivo interesse del proprio cliente, con l'autorevolezza che gli conferisce la cognizione del proprio ruolo all'interno dell'ordinamento e della società.

L'indipendenza che si richiede all'avvocato implica inoltre che egli non sia condizionato dall'interesse proprio al percepimento dei compensi che gli spettano per la propria attività. Molti articoli del Codice Deontologico, in forma variamente espressa, dispongono che l'opera dell'avvocato deve essere finalizzata a raggiungere il lecito interesse della parte assistita. L'esigenza di ricevere un compenso per quanto fatto nell'interesse del cliente assume un rilievo secondario nell'attività dell'avvocato. L'equità del corrispettivo spettante è garantita dalle tariffe approvate dallo Stato che continuano ad essere riferimento legale per la loro determinazione.

Sotto tale profilo l'alto livello di dignità richiesto all'avvocato rende la sua figura, come sopra delineata, antitetica rispetto a quella disegnata dai cultori del "mercato", che assimilano tale attività a quella di impresa e che rendono centrale l'aspetto del costo rispetto alla funzione.

E' di questi giorni la pubblicazione della relazione conoscitiva sugli ordini professionali dell'autorità garante della concorrenza (antitrust). Essa auspica che l'esercizio professionale dell'avvocatura sia effettuato mediante offerta di servizi svincolata da qualsiasi controllo deontologico attinente alla determinazione dei compensi minimi o all'utilizzazione di mezzi pubblicitari: questi dovrebbero essere privi di limiti formali e articolati sulla comparazione di prezzi.

Noi riteniamo che l'avanzare di queste richieste costituisca un pericolo mortale per la professione di avvocato.

La determinazione di parametri tariffari costituisce garanzia del rispetto del disposto dell'art. 2233 del codice civile, secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. L'abolizione della tariffa di riferimento porterebbe ad una inammissibile forma di concorrenza tariffaria che potrebbe condurre a casi di effettiva perdita di dignità e decoro dell'attività prestata.

Ugualmente l'autorizzare come deontologicamente ammissibili forme di pubblicità esperibili anche secondo le modalità più eclatanti, fondate sulla comparazione di prezzi e sulla dichiarazione di qualità non certificate, porterebbe discredito alla professione e, in via generale, alla dignità dell'avvocatura.

L'esaltazione dell'aspetto imprenditoriale della professione forense renderebbe marginali le attività di studio e di approfondimento dei problemi connessi all'attività di patrocinio giudiziale e stragiudiziale. Questo finirebbe per privilegiare l'aspetto meramente commerciale della professione, divenuta ormai mestiere rivolta maggiormente a realizzare una attività lucrativa piuttosto che la funzione sociale e istituzionale quale attualmente è concepita.

Il Consiglio Nazionale Forense, come riportato dagli organi di stampa, in confronto alle opinioni espresse dall'autorità della concorrenza ha confermato l'esigenza di indefettibilità dai valori di dignità e decoro che continua a ritenere baluardo della professione forense.

A questi valori ci affidiamo.

# La decisione della Cassazione



Considerata la rilevanza che ha assunto il patrocinio a spese dello Stato sia in materia penale che in quella civile, ci sembra opportuno segnalare una recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione che sottolinea l'importanza della veridicità *tout court* delle dichiarazioni inserite dall'istante nella domanda di ammissione al patrocinio gratuito. Vista la perentorietà della decisione, cogliamo l'occasione per invitare i Colleghi ad assistere i propri Clienti nella compilazione delle istanze, invitandoli a prestare la massima attenzione al contenuto delle stesse.

## Corte di Cassazione – S.U. Penali - Sentenza n. 6591 del 27.11.2008 depositata il 16.02.2009

*“Integra il reato previsto dall’art. 95 DPR 115/2002 l’esposizione di dati falsi o l’omissione, totale o parziale, di dati di fatto veri nella dichiarazione sostitutiva ed in qualsiasi comunicazione contestuale o consecutiva, presentate per l’attestazione delle condizioni di reddito, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”*.

S.I. dichiarò nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 11.03.2003 di non avere redditi; ammessa al beneficio, fu verificato che la stessa era proprietaria di un immobile, implicante un contratto con una azienda, e di una autovettura. Essa fu così imputata del delitto aggravato, previsto e punito dall'art. 95 DPR n. 115/02, TU delle “spese di giustizia”, e condannata dal G.U.P. di Palermo (in rito abbreviato) a mesi 8 di reclusione ed euro 220 di multa.

La Corte di Appello di Palermo confermava la condanna, non condividendo il principio di Cass. Sez. V, Bevilacqua, n. 16338 del 12.5.06, CED rv. 234124, secondo cui non sussistono estremi di reato se il fatto non si sostanzia nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore a quello fissato quale soglia di ammissibilità al beneficio.

Il difensore quindi propose ricorso per violazione dell'art. 95 DPR n. 115 del 2002 e dell'art. 192 CPP, ripetendo il

principio della sentenza Bevilacqua e concludendo che nella specie, al di là dell'errore nelle dichiarazioni su prestampati offerti dalla difesa, è incontrovertibile che l'istante avrebbe potuto fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il reddito poi accertato, sicché il delitto non sarebbe stato punibile.

In estrema sintesi le Sezioni Unite della Suprema Corte non hanno condiviso il principio, enunciato in non poche sentenze, secondo cui non rilevarebbe qualsiasi infedele attestazione per l'integrazione del reato de quo ma solo quelle che comportino un inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione sostitutiva, tra le quali non sarebbero ricomprese quelle che occultino redditi non implicanti il superamento del limite previsto.

Al contrario hanno ritenuto condivisibili le argomentazioni e conclusioni di Cassazione Penale, sez. III, n.28340 del 20.06.2006 che, in buona sostanza, esponeva: 1) la disciplina in materia esclude ogni discrezionalità da parte del soggetto da ammettere al beneficio 2) l'oggetto giuridico del falso di cui all'art. 95 DPR 115/2002 è la “pubblica fede” e non concerne, quindi, la sola “dichiarazione sostitutiva” relativa al reddito.

Ferma restando la decisione ed il principio di diritto in essa contenuto, le Sezioni Unite, a nostro modesto avviso, sembrano dire più di quanto in realtà è scritto nelle norme di riferimento.

Infatti si legge in sentenza che la dichiarazione sostitutiva ex art. 79 DPR 115/2002 non ha di per sé ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio bensì “i dati da cui l'istante la induce (“determina”) quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. E, posto che la dichiarazione sostitutiva è incriminabile per la falsità (commisiva ed omissiva) dei dati che servono alla determinazione, s'intende il vincolo di incriminazione al principio di S.U. P.G. in proc. Proietti ed altri, n.1827/95 – rv. 200117 per cui la falsità si configura nella parte descrittiva dell'atto, salvo espressa eccezione dei fatti da attestare”.

Importante, anche per l'attività che l'avvocato che assiste è eventualmente chiamato a fare, è che in sentenza si sottolinea “la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere”: la Suprema Corte trae la necessità di tali informazioni da quanto previsto dal secondo comma dell'art. 96 in relazione a quelli che sono i poteri e gli elementi di valutazione del magistrato per respingere l'istanza.

Con la conseguenza che la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere “senza eccezione i dati eventualmente già riversati nella diversa dichiarazione a fini IRPEF relativa ai redditi dell'anno precedente, in tal caso da allegare, salva la possibilità di prendere in considerazione l'istanza di ammissione al beneficio di chi non l'abbia presentata”.

La sentenza così conclude: “**La specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Pertanto, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implicino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio.”**

## Il parere del CNF

Recentemente il Consiglio Nazionale Forense, su richiesta di un Ordine territoriale, ha licenziato un parere che può essere così sintetizzato:

*“non ha titolo ad ottenere l'iscrizione di diritto il Giudice Onorario di Tribunale che, avendo esercitato tale funzione per sei anni (termine massimo previsto dalla legge) e rilevando l'impossibilità di svolgere tale funzione per i quindici anni richiesti dalla legge professionale ai fini dell'iscrizione di diritto, chiede comunque di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati”*

Al di là della soluzione adottata dal CNF, tanto ineccepibile, quanto ovvia, la singolarità della richiesta oggetto di parere merita alcune riflessioni.

Si tratta, com'è evidente, dell'effetto perverso di norme discutibili, mal applicate e di prassi tutt'altro che virtuose.

Il primo punto è quello delle iscrizioni di diritto, disciplinate dall'art. 30 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, norma, per molti, meritevole di eliminazione dall'Ordinamento, ma soprattutto che non si è adeguata all'evolversi dei tempi, finendo spesso per dare risultati pessimi.

Ma non si può tacere, sull'argomento, che qualunque tentativo, negli anni, di istituire un percorso di reciprocità, che consentisse un accesso

da parte degli Avvocati ai ruoli della Magistratura, ha trovato tali e tante resistenze, che nessun provvedimento legislativo è riuscito nemmeno ad iniziare un cammino.

L'altro argomento è quello della Magistratura Onoraria (e non ci riferiamo ai Giudici di Pace, in quanto titolari di funzioni e competenze disciplinate dalla legge).

Si è detto più volte del ricorso abnorme alla Magistratura Onoraria, tanto che il numero dei Magistrati Onorari è pari a quello dei Magistrati professionali.

La figura del Magistrato Onorario ha finito per cambiare radicalmente; non si tratta più di Avvocati esperti, pronti a mettere a disposizione le proprie conoscenze per contribuire ad un migliore andamento della macchina Giustizia, ma, spesso, di giovani Professionisti, talvolta privi del titolo di abilitazione professionale e della necessaria esperienza per svolgere le delicate funzioni cui sono chiamati.

Con il risultato che, sovente, le funzioni di Magistrato Onorario sono viste come un modo surrettizio per svolgere un'attività lavorativa e, come nel caso che ha fatto da spunto alle presenti riflessioni, come un

modo surrettizio per ottenere l'iscrizione all'

Albo degli Avvocati, senza il superamento dell'esame!



## Il Consiglio risponde a.....

- Può l'avvocato, ed eventualmente in quali limiti, rendere testimonianza, anche quando ciò non coinvolge il problema del rispetto del segreto professionale?

*La fattispecie riguardava il caso di un collega, al quale si prospettava di rendere testimonianza in una causa civile per il recupero di un credito, laddove, in un momento successivo ai fatti ai quali aveva assistito, era stato nominato codifensore del marito della debitrice in una causa di separazione giudiziale.*

*L'art. 9 del Codice Deontologico prevede, a carico dell'Avvocato, l'obbligo di mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni fornite dalla parte assistita e di cui il professionista sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. La testimonianza dell'avvocato su fatti antecedenti al conferimento del mandato, ai quali egli abbia personalmente assistito e che riguardano non l'assistito ma il soggetto poi divenuto controparte, e che comunque si manifestano del tutto estranei all'oggetto del mandato, appare pertanto non in contrasto con il dovere di segreto e riservatezza imposto dal citato art. 9 del Codice Deontologico.*

- Può l'avvocato essere ritenuto responsabile in solido col cliente, dell'imposta di registro sugli atti giudiziari?

*La questione è nata a seguito della richiesta dell'Agenzia della Entrate ad un collega che si pretendeva provvedesse, in proprio, all'assolvimento dell'obbligo tributario.*

*La pretesa dell'amministrazione finanziaria è da considerarsi illegittima, sul duplice presupposto, da un lato, che il Difensore agisce quale mandatario del Cliente e non può ritenersi solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta in mancanza di specifica disposizione legislativa e, dall'altro lato, che, proprio perché sostenute nel contesto di un rapporto di mandato le spese di che trattasi costituiscono anticipazioni per conto del Cliente e come tali, e dunque non imponibili, vengono considerate dalla legge e dallo stesso Ente impositore.*

*Invero dalla evoluzione normativa non sembra possano esserci dubbi sull'inesistenza di qualsivoglia vincolo di solidarietà tra l'avvocato ed il proprio cliente in ordine alla imposta di registro sugli atti delle cause e dei procedimenti dal professionista intrapresi per conto del cliente. L'eliminazione di qualsivoglia riferimento ai procuratori delle parti nei testi normativi in materia nel periodo repubblicano è l'elemento decisivo della volontà in tal senso da parte del legislatore. L'unico dubbio potrebbe sussistere con riferimento all'inciso "e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli art. 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile contenuto nell'art. 57 DPR 131/1986", potendo sembrare ad una prima lettura come possibile riferimento anche al legale che di fatto e giuridicamente "richiede" detti provvedimenti. Ma ad una lettura più attenta si nota che la specificazione era necessaria in relazione a quanto disposto dalla prima parte del primo comma dell'art. 57 citato ed in particolare per affermare l'esclusiva responsabilità del richiedente verso lo Stato (e non anche solidalmente della controparte) al pagamento dell'imposta di registro per i decreti ingiuntivi, la registrazione di deliberazione di sentenze straniere e dei lodi arbitrali. Sempre a proposito di obbligazione solidale del difensore per le spese di giustizia si osserva da ultimo che l'iniziale previsione dell'art. 21 5° comma DL 4 Luglio 2006 n. 223 (secondo cui "all'art. 16 del citato testo unico in cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti".) è stata modificata in sede di conversione (legge 4 Agosto 2006 n. 248) sopprimendo l'ultimo inciso riferito ai difensori.*

## E' l'ora di cambiare Penna e calamaio: quo usque tandem?

*I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.  
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.  
L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.*

(Albert Einstein)

La semplice verità del pensiero di Einstein che è racchiusa nell'aforisma citato è messa in discussione dall'atteggiamento di diffidenza che ancor oggi molti avvocati riservano all'impiego dei mezzi informatici. Personalmente sono sempre stato invece un convinto assertore della estrema importanza di coniugare tecnologia informatica e funzione giurisdizionale intesa in senso ampio, e cioè come riferita all'operare di tutti i soggetti (magistrati, avvocati, funzionari e personale della pubblica amministrazione, etc.) chiamati dall'ordinamento a perseguire il fine comune della concreta ed effettiva realizzazione dei diritti stabiliti dalle norme giuridiche.

Sarà forse perché la mia nascita professionale è praticamente coincisa con quella dell'APPLE II, che viene considerato il primo vero personal computer. Sta di fatto che non appena potei permettermi l'acquisto (tra macchina e stampante occorsero ben 3.800.000 lire del 1986) mi comprai (in comune con il mio storico collega di studio ed amico Fausto Montagnani), non un APPLE II, ma un Macintosh Plus, e da subito ebbi la

conferma che negli anni a venire lo strumento informatico avrebbe giocato un ruolo decisivo anche nel nostro campo.

A quell'epoca a Livorno solo pochissimi avvocati usavano un vero e proprio computer, altri utilizzavano al più semplici sistemi di videoscrittura, e ancora mi ricordo lo scetticismo dei colleghi, che del resto, come detto, in buona parte tuttora perdura. Mi ricordo anche le lotte con i cancellieri e con gli ufficiali giudiziari che manifestavano forti perplessità nel ricevere atti stampati su modulo continuo e, anche se le marche da bollo che vi apponevamo erano del tutto buone, forse la diffidenza era accresciuta dal fatto che spesso il modulo a righe che si tro-

vava in commercio era giallo ed oltretutto di una tonalità orrenda.

La passione per l'informatica risale dunque ad antica data ed è per questo motivo che, quando entrai a far parte del Consiglio dell'Ordine, mi venne naturale co-

minciare ad occuparmi degli apparati informatici, con l'intento sia di rendere sempre più efficienti e tempestivi i servizi agli iscritti, sia di sensibilizzare i colleghi ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse che la moderna tecnologia mette a disposizione.

Se difatti ormai quasi tutti gli avvocati possiedono un computer, è un dato di fatto che tuttora molti se ne avvalgono esclusivamente per la produzione di documenti, lo usano cioè solo come un sistema di videoscrittura, senza sfruttarne appieno le potenzialità, e sono comunque in generale poco interessati al mondo dell'informatica.

La consapevolezza di ciò è confermata dalla constatazione, per esempio, che solo una percentuale minoritaria degli iscritti si avvale dei servizi informatici offerti dal nostro Ordine e che lo stesso Corso di Informatica Giuridica, di recente organizzato dall'Ordine con la collabo-

razione

della Scuola Forense, ha visto la partecipazione di meno di venti persone a fronte della potenziale platea dei quasi ottocento avvocati, di cui si compone il nostro foro.

E' soprattutto, credo, una questione di mentalità, che fra l'altro non è neppure legata a ragioni anagrafiche o ad una formazione culturale più umanistica che scienti-

fica; prova ne sia che il decano del nostro foro, colui che su questo giornale si firma Lord, usa con estrema disinvoltura il computer e corrisponde correntemente per posta elettronica.

Ravviso poi, in qualche caso, una forma di snobismo, che induce a voler andare a tutti i costi controcorrente.

Nondimeno dobbiamo renderci conto che, per quanto cerchiamo di tenerci da parte o addirittura di contrapporci alla tendenza in atto, non riusciremo mai a rimanere estranei al fenomeno della sempre maggiore informatizzazione del settore in cui operiamo e, più in generale, del mondo che ci circonda.

Anzi, chi non si saprà adeguare allo sviluppo e al nuovo modo di svolgere la professione che si profila in un futuro più prossimo di quanto non si creda, rimarrà inevitabilmente tagliato fuori.

Viene in mente quando noi eravamo sempre allo spolvero dei repertori di giurisprudenza e i magistrati accedevano, in tempo reale, alla banca dati della Corte di Cassazione. Più di una volta, specialmente nei processi penali, che sono di più rapida e concentrata trattazione, ho visto colleghi, che dopo aver basato la loro difesa su un certo indirizzo giurisprudenziale, sono rimasti spiazzati da sentenze che si allineavano ad un recente *revirement* sull'argomento da parte della Corte di Cassazione e che il giudice aveva tirato fuori dal cilindro all'uscita dalla camera di consiglio.



Con l'incremento della massa di informazioni a nostra disposizione questo è oggi più difficile che accada, ma vorrei ricordare come anche allora i corsi, che pure venivano periodicamente organizzati per consentire anche a noi di utilizzare il C.E.D. della Cassazione, venivano sostanzialmente disertati.

Oggi come oggi non si tratta però soltanto di tenersi al passo con i tempi, magari confidando di potere battere l'avversario armati di repertorio piuttosto che di un dvd. Il sistema giustizia, malgrado i frequenti interventi di maquillage, è profondamente in crisi, anche e soprattutto per mancanza di risorse; al punto che giungerà al collasso, se non verranno presto operati cambiamenti strutturali, che vadano anzitutto nella direzione di un più razionale sfruttamento dei mezzi disponibili.

La nuova frontiera si chiama Processo Telematico.

La strada è ormai tracciata, in alcuni Tribunali è già una realtà (a Milano per esempio è operativo già da circa due anni per quanto riguarda i procedimenti monitori) ed è solo una questione di tempo perché si estenda a largo raggio.

Si rassegnino coloro che sono tuttora legati alla penna e al calamaio!

Il Processo Telematico rappresenta per tutti, avvocati e giudici, non solo una nuova dimensione culturale, ma esige che ognuno acquisti dimestichezza con lo strumento tecnico e che soprattutto sia dotato dei mezzi a ciò necessari.

Prima di farceli imporre, organizziamoci e cerchiamo di fare uno sforzo di comprensione, il che vuol dire prestare maggiore attenzione ai cambiamenti che ci stanno avvenendo intorno.



Ad esempio, alcuni anni fa, improvvisamente, ci venne fatto obbligo di indicare a verbale, ovvero in occasione della iscrizione a ruolo delle nuove cause civili, il codice fiscale.

Tutti protestarono per questa ulteriore incombenza che aggravava il già pesante quotidiano di ciascuno di noi, ma nessuno se ne domandò la vera ragione e soprattutto - devo dire - nessuno si preoccupò di spiegarcela.

La ragione era ed è che il codice fiscale è la chiave identificativa di ognuno di noi sulla quale si fonda il SICC, vale a dire il Sistema Informatizzato di gestione del Contenzioso Civile, componente fondamentale della Cancelleria Telematica e quindi necessario passaggio attuativo verso il Processo Telematico.

Lo avessimo saputo probabilmente avremmo collaborato più volentieri, gratificati dal contribuire alla realizzazione di un nuovo progetto, ovvero gli adepti della penna e del calamaio avrebbero reagito con maggior forza di quanto non abbiano fatto proprio per impedire quella realizzazione.

Analogo discorso è da farsi in relazione al momento in cui venne imposta, anche in questo caso purtroppo senza che

nessuno ce ne spiegasse l'utilità in prospettiva, l'iscrizione a ruolo in modo informatico. Ad ogni modo, la Cancelleria Telematica è a questo punto una realtà, tanto che quegli iscritti che si sono dotati dello strumento tecnico (*smart card* ed ora anche la *pen-drive*) sono in grado di accedere tramite il Polisweb, che è appunto il servizio di consultazione dei registri telematici, che il nostro Ordine ha assicurato ai suoi iscritti sino dal Dicembre 2006.

Per muoverci nel mondo del Processo Telematico avremo fondamentalmente necessità di una firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata.

La firma digitale equivale in tutto e per tutto alla firma tradizionale e serve appunto ad attribuire la nostra paternità ai documenti e agli atti che faremo viaggiare per via telematica.

La casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) consente invece di comprovare la spedizione ed il ricevimento di un documento, in modo del tutto analogo a ciò che avviene per la usuale raccomandata con ricevuta di ritorno.

Molti però possiedono già, senza saperlo, sia la firma digitale che una casella P.E.C.. Difatti la *smart card* (ed ora

anche la *pen-drive*) che consente di accedere al Polisweb altro non è che una firma digitale, che può essere utilizzata mediante l'apposito software di corredo.

Coloro i quali poi, che hanno richiesto l'accesso al Polisweb dopo il 1 gennaio 2008 hanno ricevuto un kit che comprende, oltre alla firma digitale, anche una casella di posta elettronica certificata della quale è semplicemente sufficiente richiedere l'attivazione con le modalità specificate nelle istruzioni.

Il vantaggio non è secondario dal momento che il decreto legge 185/2008 (c.d. decreto anticrisi) impone a tutti i professionisti, non solo agli avvocati e quindi a prescindere dal Processo Telematico, di dotarsi di una P.E.C. entro il 29 novembre 2009 e di comunicarla all'ordine di appartenenza.

Ma torneremo presto sull'argomento, anche sul nostro sito web.

Intanto buttiamo via la penna e il calamaio; o se vogliamo, mettiamoli pure nella vetrinetta dei cimeli con le veline (quelle vere di una volta) e la carta carbone.

#### Piccolo glossario:

##### Keylogger

Il keylogger è un programma che registra quanto viene digitato su una tastiera e viene utilizzato, ad esempio, per il furto di password. Un keylogger viene di solito installato su un computer mediante un "cavallo di troia" (o trojan horse). Il cavallo di troia è sovente costituito da un programma all'apparenza innocuo e liberamente scaricabile dalla rete (es. per il calcolo del codice fiscale) ovvero dalla copia illegale di un software soggetto a licenza onerosa, che ad un certo punto, senza che ce ne accorgiamo e soprattutto quando meno ce lo aspettiamo, mette in funzione il keylogger. Ricordiamocene, in specie quando siamo tentati di fare della piccola pirateria informatica.

**1. Il progetto di riforma della previdenza forense.** Facendo seguito agli interventi correttivi deliberati nella primavera del 2006, il 19 settembre 2008 il Comitato dei Delegati chiamati al governo della nostra Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza ha approvato in via definitiva un progetto di riforma organica del settore, ridisegnando tanto il regolamento delle prestazioni, quanto quello dei contributi.

Il progetto in questione è il frutto di un confronto durato anni e si propone di rappresentare, in qualche modo, una sorta di 'sintesi' del lavoro delle tre commissioni di studio create *ad hoc* per valutare le concrete possibilità di:

- a) mantenere l'attuale sistema previdenziale di tipo 'retributivo', sia pur con inevitabili adattamenti;
- b) passare ad un sistema di tipo 'contributivo';
- c) realizzare un sistema 'misto' facendo ricorso, eventualmente, anche a forme di previdenza 'complementare'.

Come noto il sistema 'retributivo', attualmente vigente, ha l'indubbio pregio di coniugare esborsi contributivi contenuti nel corso della carriera professionale con prestazioni pensionistiche apprezzabili, in ragione dell'automatico vincolo proporzionale tra pensione e retribuzione. Esso prevede, tuttavia, che i contributi introitati ogni anno nella Cassa vengano gestiti tramite un sistema 'a ripartizione'. In altri termini i contributi pagati dagli avvocati attualmente in attività non vengono capitalizzati dalla Cassa e sono impiegati per corrispondere le prestazioni pensionistiche ai colleghi attualmente in pensione. Tali prestazioni vengono, pertanto, corrisposte agli odierni pensionati non in ragione dei contributi effettivamente versati dagli stessi nel corso della loro vita professionale, bensì tramite un sistema di calcolo che ha come parametro di

## IL TORTUOSO CAMMINO DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE: QUALE FUTURO PER LE PENSIONI DEI GIOVANI AVVOCATI?

riferimento il reddito dichiarato dall'iscritto quando quest'ultimo era ancora in attività. E' di tutta evidenza che un tale sistema può reggere nel medio-lungo periodo solo se ed in quanto il numero degli avvocati attivi sia di gran lunga superiore a quello dei legali in stato di quiescenza; questo modello ha dato il meglio di sé negli ultimi decenni, caratterizzati da un costante aumento (talvolta addirittura 'esponenziale') degli iscritti all'albo degli avvocati, ma la 'controtendenza' è sotto gli occhi di tutti.

Per un verso, infatti, il numero dei giovani che si avvicinano alla professione è in continuo calo (per limitarci al nostro Ordine, nel 2006 si sono iscritti per la prima volta alla pratica forense 50 neo-laureati, nel 2007 il numero è sceso a 34 ed ha toccato quota 29 nel 2008), mentre, per altro verso, la vita media degli avvocati è in deciso aumento (anche in ragione della sensibile crescita della componente femminile tra gli iscritti). Il sistema 'contributivo', dal canto suo, garantisce - tramite un sistema definito 'a capitalizzazione' - l'erogazione di una pensione commisurata all'ammontare dei contributi effettivamente versati dall'iscritto nel corso degli anni di attività (ed è, pertanto, sostanzialmente immune dalle oscillazioni 'generazionali' del numero degli avvocati), ma proprio per questo richiede un prelievo contributivo annuo senza dubbio più oneroso rispetto a quello tipico dei sistemi retributivi e, malgrado ciò, non sempre riesce a garantire una copertura pensionistica sufficientemente adeguata.

In un tale contesto l'obiettivo della riforma della previdenza forense non può che essere duplice:

- garantire la sostenibilità finanziaria del sistema nel medio-lungo periodo;
- assicurare ai futuri pensionati delle prestazioni pensionistiche adeguate.

Muovendosi in questo contesto, il Comitato dei Delegati ha optato, dopo lunga discussione, per il mantenimento del sistema 'retributivo', sia pure con alcune significative rivisitazioni: se da una parte il coefficiente di redditività è stato ridotto (dal 1,75% al 1,50%), dall'altra si è cercato di non incidere troppo negativamente sugli importi medi di pensione erogata aumentando progressivamente l'età pensionabile ed introducendo a supporto delle nuove generazioni una 'pensione modulare'.

Il progressivo innalzamento dell'età pensionabile (portata, tramite un sistema scalare, da 65 a 70 anni di età) condurrebbe, di fatto, ad accedere al pensionamento con un'anzianità media di iscrizione più elevata rispetto al passato e mirerebbe, in questo modo, a salvaguardare l'adeguatezza delle prestazioni. Onde offrire idonea salvaguardia alle più disparate situazioni sociali, familiari, professionali e di salute degli iscritti, rimarrebbe, comunque, aperta la possibilità di accedere al pensionamento in anticipo rispetto ai requisiti anagrafici richiesti, previa riduzione dell'importo iniziale di pensione secondo coefficienti attuariali che tengono conto del maggiore numero medio di annualità che verrebbero in tal modo erogate in più.

## QUALE FUTURO PER LE PENSIONI DEI GIOVANI AVVOCATI?

Quanto alla pensione c.d. 'modulare', essa prevederebbe, accanto alla quota retributiva, l'erogazione di una prestazione di tipo contributivo finanziata da contributi aggiuntivi, in massima parte rimessi alla buona volontà del singolo iscritto.

La 'modulare' risulterebbe, infatti, dalla sommatoria di un versamento obbligatorio (corrispondente al 1% del reddito professionale IRPEF) e di un versamento volontario (variabile, a libera scelta dell'iscritto, tra l'1% ed il 9% del reddito professionale IRPEF) e sarebbe caratterizzata da un regime fiscale di particolare favore, assicurando il beneficio della deducibilità totale dei relativi importi, senza 'tetto' massimo, al pari della contribuzione obbligatoria di base.

Il maggior sacrificio economico richiesto agli avvocati attualmente in attività dovrebbe essere, almeno in parte, controbilanciato dal richiesto innalzamento del C.P.A. dal 2% al 4%

Il progetto di riforma, così (fin troppo) sinteticamente riassunto, può essere letto per esteso, insieme alla relazione illustrativa, sul sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it); esso è stato inviato ai Ministeri competenti per la necessaria approvazione ed è stato presentato ufficialmente dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense agli Ordini in occasione di un convegno organizzato a Roma il giorno 8 novembre 2008.

**2. Le critiche interne all'avvocatura.** Fin dalle prime battute non sono mancate incisive critiche all'impianto generale del sistema previdenziale, così come ridisegnato dal progetto di riforma, da parte di varie componenti associative dell'avvocatura. In particolar

modo l'A.i.g.a. ha avuto modo di denunciare l'iniquinà di un sistema in cui i giovani avvocati sono chiamati a pagare le pensioni attuali senza sapere chi pagherà le loro, stigmatizzando altresì la tardività di una riforma che andrà completamente a regime solo nel 2027. I giovani avvocati manifestano, inoltre, tutta la loro preoccupazione perché, per le ragioni cui accennavamo poc'anzi, nel giro di pochi anni la crescita dei contribuenti sarà inversamente proporzionale a quella dei pensionati.

### 3. I rilievi dei ministeri vigilanti: Economia, Giustizia e Welfare.

Nell'autunno del 2008 è cominciato l'esame del progetto di riforma da parte dei Ministeri competenti: gli esperti dei ministeri guidati da Giulio Tremonti, Maurizio Sacconi e Angelino Alfano hanno lavorato alcuni mesi prima di fornire il loro parere circa l'efficacia dell'iniziativa della Cassa Forense. Mentre agli inizi di febbraio giungeva da via XX Settembre un giudizio sostanzialmente favorevole, unito – tuttavia – alla raccomandazione di provvedere, negli anni a venire, ad aumentare ulteriormente l'aliquota del contributo soggettivo, il ministero della Giustizia ha recentemente posto in dubbio la legittimità dell'aumento del contributo integrativo deliberato dalla Cassa, invitando gli organi di governo della stessa ad agire sui tempi di attuazione della riforma. A tali critiche ha risposto pubblicamente il Presidente dell'ente, Paolo Rosa, ribadendo che la legge consente senza dubbio alla Cassa di aumentare il contributo integrativo dal 2% al 4% e difendendo, altresì, la scelta

dello 'scalone' teso a garantire un impatto graduale della riforma sui colleghi che sono ormai prossimi al pensionamento. Ancora più 'tranchant' si è rivelato, però, il giudizio espresso dal ministero del Welfare che, lo scorso 7 aprile, ha sollecitato la Cassa Forense a riformulare, con l'urgenza che la situazione richiede, la proposta di riforma della previdenza forense.

4. Concludendo, quindi, si richiede ai neo-eletti Delegati un'ulteriore riflessione per giungere, di concerto con i tre ministeri vigilanti, ad una rapida approvazione della riforma del sistema pensionistico forense. Pare, infatti, di tutta evidenza che l'avvocatura non può più ignorare l'improcrastinabile necessità di realizzare un intervento strutturale capace di garantire la tenuta dei conti. Confidiamo, pertanto, di poter fornire a tutti gli iscritti, già dal prossimo numero dell'indicatore forense, notizie confortanti in merito.



SI PUBBLICA QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DEL PROTOCOLLO DI RECENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE, DALLA CAMERA PENALE, DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI.

## TRIBUNALE DI LIVORNO

### Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali

La Magistratura e l'Avvocatura livornese (nelle espressioni istituzionali ed associative rappresentate, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera penale) condividono il convincimento che l'amministrazione della giustizia e la funzione giurisdizionale debbano essere esercitate con la dignità e con il decoro richiesti dalla loro rilevanza costituzionale e sociale e con modalità tali da assicurarne, nel precipuo interesse del cittadino, la migliore funzionalità possibile.

A tale scopo la Magistratura e l'Avvocatura livornesi hanno concordato il presente Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali.

Tale protocollo, ovviamente, non potrà costituire strumento per esigere dai magistrati o dai difensori prassi, provvedimenti o comportamenti contrastanti con norme processuali, ordinamentali e deontologiche.

La sua condivisione ed il suo rispetto si pongono, tuttavia, quali condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di dignità ed efficienza della funzione giurisdizionale sopra ricordati.

#### 1. Orario di inizio delle udienze

L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia alle ore 9.30 in tutte le sedi del Tribunale. Eventuali camere di consiglio sono fissate alle ore 9,00.

#### 2. Compiti dell'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 D.M. 30.9.1989 n.334, Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale); apre l'aula alle ore 9.20; chiama ad alta voce il procedimento che deve essere trattato; identifica i testimoni presenti di ciascun procedimento; li conduce nell'apposita saletta ove esistente; quando il Giudice entra in aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce; chiama i testimoni quando viene il loro turno; impedisce qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare, e tra questi ultimi e gli estranei; vigila perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati; non fa entrare in aula i minori e coloro che appaiono in stato di alterazione; se questi sono stati convocati come te-

sti, li fa allontanare a testimonianza conclusa; esegue quanto viene richiesto dal Giudice e, in assenza di questo, dal pubblico ministero; assiste il Giudice e il pubblico ministero per l'ordine dell'udienza, che richiede tra l'altro che si rispetti il silenzio e non si usi il telefono (v. punto 21).

L'ufficiale giudiziario, o chi ne esercita le funzioni, lascia l'udienza subito dopo la chiamata dell'ultimo testimone.

#### 3. Orario di fine udienza

L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perché l'ultima chiamata avvenga entro le ore 17.00, con una sospensione non superiore ai 45 minuti, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza. L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da rispettare il più possibile tali orari.

#### 4. Orario delle udienze di smistamento ed ordine di chiamata dei processi

I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione (c.d. udienza di smistamento) in due fasce orarie: ore 9.30 e ore 11.30. All'interno della singola fascia oraria i singoli procedimenti verranno tendenzialmente chiamati secondo l'ordine di ruolo.

#### 5. Udienza di prima comparizione

L'udienza di prima comparizione, nel rito monocratico come nel rito collegiale, è dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove. Alla stessa udienza saranno presentate e trattate le richieste di patteggiamento e valutate le eventuali richieste di rito abbreviato che, sull'accordo delle parti, per motivi di opportunità potranno essere trattati al termine dell'udienza.

I procedimenti da definirsi a norma dell'art.444 c.p.p., nei quali la pena è stata concordata tra le parti prima dell'udienza dibattimentale, verranno chiamati immediatamente, nella fascia oraria di riferimento, secondo l'ordine di ruolo.

All'udienza di prima comparizione le parti non citano i testimoni e i consulenti tecnici e il Giudice non ne autorizza la citazione. I decreti che dispongono il giudizio, emessi sia dal Giudice che dal P.M., recano il seguente avviso *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. La stessa ha comunque il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire all'udienza indicata. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata come testimone per una successiva udienza, con apposito atto, e in tale caso avrà l'obbligo di comparire"*.

#### 6. Ruolo d'udienza

La cancelleria affigge il ruolo nella bacheca della sezione entro le ore 10.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334) nonché, il giorno dell'udienza, prima dell'inizio della stessa, sulla porta dell'aula. Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie; come dato di identificazione del singolo processo il nome dell'imputato capofila ed il numero degli altri imputati; non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, né i nomi di persone offese né dei testimoni.

#### 7. Obbligo di indossare la toga

Giudici, P.M. e difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

#### 8. Criteri di chiamata dei processi nelle udienze istruttorie e di fissazione dei rinvii

Il Giudice nel formare il ruolo tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati. Nella effettiva trattazione egli, nell'ambito delle singole fasce, dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reati diversi da quello per cui si procede, nonché ai giudizi per i quali verifichino nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del processo.

# Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali

Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine stabilito, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, parti private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da altre regioni. Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante.

Inoltre, esauriti i criteri di cui sopra, il Giudice anticipa o posticipa un giudizio all'interno della stessa fascia oraria in ragione di documentati e concomitanti impegni professionali dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l'anticipazione o il differimento. I difensori devono, ove è possibile, comunicare nei giorni precedenti all'udienza i documentati e concomitanti impegni professionali che comportino il rinvio o il differimento del procedimento, segnalando anche alle altre parti interessate.

## **9. Orari di fissazione dei rinvii**

Il rinvio dei processi avviene sempre ad orario, su fasce fissate dal Giudice. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio.

## **10. Ragioni del rinvio**

Il Giudice spiega a imputati e testimoni le ragioni dei rinvii.

## **11. Comunicazione dei rinvii d'ufficio**

Ove l'assenza del Giudice per una determinata udienza - per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia o qualunque altra causa tale da determinare la necessità di un rinvio - sia certa con congruo anticipo, l'Ufficio ne dà subito notizia, per fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica, ai difensori e alle parti. Ove l'assenza del Giudice si renda certa nei giorni immediatamente precedenti l'udienza l'Ufficio ne dà notizia anche telefonica al P.M. d'udienza o, se questi non è conosciuto, alla segreteria del Procuratore della Repubblica che informerà il magistrato. Inoltre ne dà notizia, a mezzo cancelleria, alle parti private senza formalità, anche per via telefonica e telematica, soprattutto con riguardo ai processi che richiedono notevole attività di preparazione dell'udienza. Le parti avranno cura di avvisare i propri testi del rinvio dell'udienza.

## **12. Impedimento del Pubblico Ministero d'udienza**

Nel caso in cui l'Ufficio del P.M. sia impossibilitato a presenziare per assoluto ed improvviso impedimento del magistrato designato per l'udienza, i processi di particolare complessità, che non possono essere trattati in modo adeguato da altro magistrato dell'ufficio, saranno rinviati ad altra data su segnalazione dell'Ufficio del P.M.

## **13. Assenza del difensore d'ufficio**

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio che, in modo non giustificato, non si presenti in udienza.

## **14. Accesso delle parti alla Camera di consiglio e modalità del colloquio delle parti con il Giudice**

P.M. e difensori possono accedere al locale camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza esclusivamente per la celebrazione dei giudizi sottoposti a rito camerale. Nel corso del dibattimento conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto alle altre parti.

## **15. Termini per il deposito delle perizie**

In caso di conferimento di perizia la relazione peritale va depositata in cancelleria con congruo anticipo rispetto all'udienza dedicata al suo esame dibattimentale.

## **16. L'esposizione delle parti**

Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e difensori cercano di evitare nella esposizione delle loro tesi divagazioni e ripetizioni.

## **17. Deposito di memorie, consulenze di parte, allegati e liste testi**

Al fine di agevolare la cancelleria e il Giudice nella istestazione e nella redazione dei provvedimenti, le parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo d'imputazione complesso, la relazione di perizia o di consulenza tecnica di parte, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al Giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento.

## **18. Tempi di durata delle udienze camerali**

Il Giudice indica alle parti, anche in modo approssimativo, i tempi della camera di consiglio.

## **19. Comunicazione dei motivi di rinvio, della richiesta di riti alternativi e comune delle ragioni che possono determinare una rapida definizione dell'udienza**

I difensori ed il Pubblico Ministero si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e a darne contestualmente comunica-

zione alle altre parti di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi, di cause di estinzione del reato, così da consentire a tutti i soggetti processuali la migliore organizzazione del lavoro. Le istanze di rinvio, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione ed eventuali memorie difensive possono essere anticipate a mezzo fax alla Cancelleria del Giudice ed alle altre parti, con riserva di depositare l'originale in udienza. Per i procedimenti di rito monocratico di competenza delle sezioni distaccate il deposito della lista testi da parte delle parti private e del Pubblico Ministero potrà avvenire con deposito tempestivo dell'originale presso la Cancelleria del Tribunale centrale, con onere delle parti di trasmettere senza ritardo via fax una copia con attestazione dell'avvenuto deposito del provvedimento alla cancelleria della sezione distaccata.

## **20. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

I difensori presentano in Cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in sede di conclusioni depositano la proposta di parcella. Il Giudice, ove possibile, provvederà alla liquidazione nel termine del deposito della motivazione della sentenza.

## **21. Regole di comportamento nell'aula d'udienza e nelle sue adiacenze**

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti i presenti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile o spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona chiamata lo spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. L'ufficiale giudiziario avrà cura di far rispettare tali regole e ne segnalerà la violazione. In Tribunale, è vietato fumare.

## **22. Modifiche ed aggiornamenti al protocollo**

Il presente protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dai magistrati o dai difensori prassi, provvedimenti o comportamenti contrastanti con norme processuali, ordinamentali e deontologiche. Su richiesta dei firmatari lo stesso potrà essere rivisto per raccogliere osservazioni o proposte di modifica. I sottoscrittori si impegnano a incontrarsi ogni quadrimestre per verificare l'attuazione del presente strumento.

f.to Il Presidente del Tribunale  
f.to Il Procuratore della Repubblica  
f.to Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
f.to Il Presidente della Camera Penale

# Informazioni sulla “formazione continua”

Di seguito si pubblica un estratto del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Consiglio per l’anno 2009 ove sono indicati gli eventi formativi di prossima realizzazione (anche in collaborazione con le associazioni forensi presenti nella nostra realtà).

Il testo integrale del P.O.F. È scaricabile dalla sezione “Formazione Permanente” del nostro sito web.

Si ricorda che tutte le informazioni relative ad ogni evento formativo, ivi comprese le modalità di iscrizione, vengono tempestivamente pubblicate sul sito ([www.ordineavvocatilivorno.it](http://www.ordineavvocatilivorno.it)), vengono affisse in bacheca presso la segreteria di Via De Larderel e vengono inviate a tutti gli iscritti all’indirizzo mail che è stato loro appositamente assegnato dall’Ordine

Si ricorda inoltre che *le date degli eventi indicate nel Piano dell’Offerta Formativa sono meramente indicative* (il P.O.F. viene infatti redatto entro il 30 Ottobre dell’anno precedente e quindi le previsioni possono - per le più svariate ragioni - non essere rispettate).

Si comunica infine che Il Consiglio, nella seduta del 1 Aprile u.s., ha deliberato di aumentare il contributo “*minimo*” da corrispondere per gli eventi formativi da € 15,00 ad € 20,00, salvo i casi in cui verrà deliberata la partecipazione gratuita e salvo i casi di deliberazione di importi superiori in relazione alla durata ed alla natura dell’evento stesso.

## CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

### *Estratto dal piano dell’offerta formativa per l’anno 2009*

(art. 7 II comma e 4 Regolamento per la Formazione Permanente)

- 3 Luglio 2009 in Livorno: “*Il “trust” come strumento di gestione e tutela del patrimonio*” - evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine della durata di 3 ore per **n. 3 crediti formativi**; relatori Dott. Torri e Avv. Guarnieri;
- 25 Settembre 2009 in Piombino: “*La riforma della previdenza forense*” - evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine e dalla Associazione Forense Piombinese della durata di 4 ore per **n. 4 crediti formativi**; relatori da definire;
- 16 Ottobre 2009 in Cecina: “*L’udienza preliminare*” - evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine della durata di 3 ore per **n. 3 crediti formativi**; relatori da definire;
- 6 Novembre 2009 in Livorno: “*La deontologia forense (3° modulo)*” - evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine della durata di 3 ore per **n. 3 crediti formativi**; relatori il Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. A. Dinelli, Avv. C. Borghi;

# Le statistiche

## I numeri del Foro

**793** il numero degli avvocati iscritti all'Albo a tutto il 31/12/2008, di cui **440** maschi e **353** femmine

**403** erano gli iscritti al 31/12/1998: **297** maschi e **106** femmine

Alla fine del 2008 i praticanti iscritti erano **293** (112/181 il rapporto maschi/femmine), mentre dieci anni prima, nel 1998, erano **337** (161/176)

Dal **1901** al **1947** si sono iscritti al nostro Albo **48** avvocati (in media **1** all'anno); dal **1948** al **31/8/2008** i nuovi iscritti sono stati **958** (in media circa **16** all'anno), ma di questi ben **521** si sono iscritti negli ultimi dieci anni (e cioè in media circa **52** all'anno)

## I numeri del Consiglio

Dal **1 gennaio** al **31 dicembre 2008** il Consiglio ha tenuto **30** riunioni ordinarie.

Qui di seguito le percentuali di presenza dei consiglieri:

VANNUCCI	100%	D'ANGELO	80%
MONACI	94%	DINELLI	77%
MACCIONI	94%	CARTEI	77%
COTZA	94%	PROCCHI	74%
VITALIZI	84%	BIANCHI	70%
LERA	84%	LO PIANO	67%
BIAGI	84%	GHEZZANI	57%
BORGHI	84%		

Nello stesso periodo sono stati trattati **33** esposti, sono stati aperti **8** procedimenti disciplinari, si sono tenute **9** udienze disciplinari, sono stati rilasciati **7** pareri, sono state liquidate **426** parcelle e sono state esaminate **526** istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, con il suo Presidente e/o a mezzo di consiglieri da lui delegati, ha inoltre partecipato ad **8** adunanze della Unione Distrettuale della Toscana, è stato presente in folta rappresentanza al Congresso Firenze di Bologna ed altresì ha preso parte ad **8** riunioni presso gli Organismi Nazionali.